

COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO



**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**
(ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Tecnico Competente
(*R.A.S. elenco Tecnici Strutture Pubbliche*)
Geom. Antonio Columbano

Calangianus, Giugno 2007

INDICE

Cap. I	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
1.1	Zone omogenee	3
1.2	Zone particolari	4
	Aree di cava	4
	Aree militari	4
	Aree ferroviarie	5
	Aree adibite a manifestazioni temporanee	5
	Altre fasce di rispetto	6
1.3	Limiti acustici	6
	Limiti di zona	6
	Prescrizioni per le sorgenti sonore	8
	Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	9
1.4	Deroghe per attività temporanee	10
Cap. II	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	
2.1	Piani urbanistici attuativi	11
2.2	Altri interventi	12
2.3	Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative	15
2.4	Valutazioni	15
Cap. III	INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI	
3.1	Interventi sul traffico	16
3.2	Interventi sui servizi pubblici	16
3.3	Documentazione acustica da allegare	16
Cap. IV	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	18
Cap. V	AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	19
Allegato 1	Parte V del D.G.R. 30/9 del 08/072005	20
Allegato 2	Modulistica, bozza dichiarazione sostitutiva Impatto Acustico	25
Allegato 3	Modulistica, bozza dichiaraz. sostit. Previsione Clima Acustico	30
Allegato 4	Modulistica, bozza richiesta inizio attività rumorose temporanee	36

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1. Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Calangianus ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale, si è fatto riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna dell'8 luglio 1005 n. 30/9.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto:

Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà resa disponibile per cartografia in scala 1:10.000; e in scala 1:5000 o 1:2500 per le parti più densamente urbanizzate.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

1.2. Zone particolari

Aree di cava

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione nonché dai relativi atti progettuali.

La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso del vigente P.R.G.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PRG.

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che " la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*

- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Le attività rumorose temporanee sono quelle attività che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc.

Tutte queste attività sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, fanno eccezione le feste religiose e laiche e i comizi elettorali, nonché le attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune a cura del responsabile dei lavori.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica che evidenzia:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

L'Autorità comunale, in ambito autorizzatorio, potrà prevedere, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti.

L'autorizzazione comunale stabilirà tra l'altro:

- a) valori limite da rispettare;
- b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

Le attività di spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, fermi restando i vincoli stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999, oltre ad essere soggette all'autorizzazione allo svolgimento di cui alla parte precedente, dovranno essere svolte esclusivamente all'interno delle aree ad esse destinate, individuate nel Piano di classificazione acustica e di seguito elencate:

1. Campo sportivo
2. Piazza del Popolo;
3. Luogo di sosta per circhi e giostre.

Altre fasce di rispetto

Nel caso di Scuole, Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo, per i quali solo il fabbricato viene assegnato alla classe I, la zona di rispetto da assegnare alla classe II si individua nell'area di cortile di pertinenza dell'edificio secondo il seguente criterio:

- profondità di 30 metri, se l' area di cortile ha profondità ≥ 30 metri;
- perimetro area esterna edificio se l'area di cortile ha profondità < 30 metri

1.3. Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Valori Limite di Emissione in dB (A)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
		(6-22)	(22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Valori Limite Assoluti di Immissione in dB(A)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
		(6-22)	(22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
	Se Riferiti Ad Un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		Valori di Qualità in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

1.4. Deroghe per attività temporanee

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione della documentazione relativa, come specificato al punto 2.3 della Relazione Tecnica.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Calangianus, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. Piani urbanistici attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la **"Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la

previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **Documentazione di Impatto Acustico** o della **Documentazione Previsoriale del Clima Acustico** è causa di improcedibilità della domanda

2.2. Altri interventi

1 E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione edilizia, autorizzazione, etc., la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 L. n. 447/95, e per le opere sotto indicate, anche se non soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico;

b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;

d) impianti sportivi e ricreativi;

e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;

f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;

h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;

i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, auto carrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;

j) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;

k) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioni;

l) cave e miniere a cielo aperto;

m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;

n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

o) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D, (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

p) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8.

2 Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

3 Per circoli privati e pubblici esercizi si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

4 Le attività che in via indicativa si possono escludere dalla presentazione di impatto acustico ambientale sono le lavanderie a secco, riparazioni di calzature, panetterie, pasticcerie, gelaterie, confezioni di abbigliamento, lavorazioni e riparazioni nel settore orafa gioielliere, attività di assemblaggio (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici,

etc.).

5 I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque obbligati al rispetto dei limiti di rumore imposti dalla classificazione del territorio e dalla vigente normativa acustica applicabile.

6 Solo nel caso in cui un tecnico competente in acustica ambientale (T.C.A.A.) verifichi che l'intervento oggetto di predisposizione di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico e sottoscritta dal proponente l'opera.

7 Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati o venissero rilevate attività per le quali sia stato sottostimato il livello di potenziale inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti tecnici e operativi con le relative sanzioni.

8 La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificare la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali.

9 Per tutti gli interventi in cui si richiede di produrre una documentazione d'impatto acustico e/o di previsione del clima acustico, tale documentazione dovrà essere redatta con elaborati capaci di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. Tale documentazione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più rilevante è il potenziale inquinamento acustico indotto dall'opera e/o attività da realizzare.

10 La documentazione da produrre per la valutazione deve permettere la rilevazione dello stato di fatto dell'area interessata dalle trasformazioni, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da eventuali rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione piano altimetrico, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione, ed in ogni modo dovranno essere contenute tutte le informazioni necessarie ad assicurare la ripetibilità dei rilievi strumentali per eventuali verifiche e/o accertamenti.

Si dovrà porre particolare attenzione alla valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore consentiti nell'area interessata, ovvero, l'indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori, soprattutto quelli sensibili. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli utilizzati per la valutazione dello stato ante opera per permettere il corretto confronto con la situazione post opera.

Tali valori possono anche essere desunti attraverso modelli di simulazione, ed andranno confrontati con i limiti di zona vigenti o di futuro raggiungimento.

Per ultimo, se necessario, si dovrà effettuare un'accurata definizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, fornendo ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse,

individuando tutte le azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

11 La documentazione da predisporre può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Le informazioni omesse e le relative giustificazioni dovranno fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco contenuto **nella Parte V delle linee guida regionali**.

Siti sensibili

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** per i siti sensibili interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal proponente l'opera anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Alla consegna della documentazione previsionale del clima acustico se per l'opera da valutare sono rispettati tutti i limiti previsti, dovrà essere prodotta autocertificazione a cura del titolare responsabile del progetto.

La documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del potenziale disturbo da rumore in cui si andrebbe ad inserire il contesto dell'intervento per cui si richiede l'autorizzazione.

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano la valutazione di eventuali modifiche al progetto dell'opera da realizzare o alle porzioni di territorio circostanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità; inoltre, dovrà essere possibile individuare la natura delle modifiche necessarie o verificare l'impossibilità di conseguire i limiti sopraddetti.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Per le informazioni che dovranno essere contenute nel documento di previsione del clima acustico, e per tutto ciò che non è riportato nelle presenti norme, si fa riferimento alle Linee guida regionali (Del. G.R. n. 30/9 del 8/7/2005).

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

2.3. Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

2.4. Valutazioni

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento,

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"*

CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Calangianus, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1. Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3.2. Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

3.3. Documentazione acustica da allegare

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

CAPO V - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Vengono di seguito integralmente trascritte le indicazioni della *Parte V* dei *Criteri e Linee guida sull'inquinamento acustico* della Delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 8.7.2005.

PARTE V IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

1. Premesse

Nel presente documento sono riportati i criteri e le procedure per la redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico, di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.

Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.

La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificare la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Tale documentazione deve inoltre contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

La documentazione del clima acustico è obbligatoria per la realizzazione degli insediamenti di cui al punto 3 art. 8 legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico

La predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- 1) per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 447/95;
- 2) per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A. ai sensi del comma 2 del citato art. 8:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F

(strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,

- c) discoteche,
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
- e) impianti sportivi e ricreativi,
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- 3) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8.

Ai fini del presente provvedimento:

- per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto d) sopra citato si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l'elenco di alcune sorgenti sonore e attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzature e macchine da cantiere;
- l) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- m) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- n) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- o) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, ecc.).

In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;

- lavorazioni e riparazioni nel settore orafa-gioielliero
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc. ecc.);

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale.

3. Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto.

La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria. La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in faccia-

- ta dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
 - l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
 - m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;
 - n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al punto 3, paragrafo 2 della parte V del presente documento, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

4. Valutazione previsionale del clima acustico

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cure e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;

- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*;
- nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

5. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa. La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

6. Verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

ALLEGATO 2

MODULISTICA
PER
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
(DOIMA)

Comune di Calangianus
Modello dichiarazione ai sensi dell'art.8 . L.447/95
(da presentare completa di tutti gli allegati in duplice copia)

*Al Servizio Edilizia ed Urbanistica
e p.c. Al Servizio Ambiente*

*Dichiarazioni sostitutive della documentazione di impatto acustico da allegare alla domanda
(In alternativa occorre presentare la documentazione di impatto acustico
come illustrato nelle NTA della zonizzazione)*

Richiesta Permesso di costruire n.../.....

Denuncia inizio attività n.../.....

Zona classificata acusticamente ZONA

Si allega stralcio con individuazione dell'area di intervento
(il Piano della zonizzazione acustica si può consultare presso il Servizio Urbanistica del
Comune)

RICHIESTA:

.....
.....
.....

Intervento relativo alla seguente attività:

.....
.....
.....

Caso A:

opere non comprese nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle NTA della zonizzazione

Dichiarazione da parte del Tecnico Progettista delle opere edilizie

**SI DICHIARA sotto la propria responsabilità
che l'intervento oggetto della richiesta
NON E' SOGGETTO**

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 L. 447/95), trattandosi di:
(dichiarazione essenziale barrare la tipologia che interessa)

- circolo privato o pubblico esercizio ove **NON sono installati macchinari o impianti rumorosi^(*)**;
- attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove **NON sono installati impianti rumorosi^(*)**;
- attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratorio di analisi ove **NON sono installati impianti rumorosi^(*)**;
-

IL TECNICO (firma e timbro)
B.U. Regione Sardegna N.....del.....

(*) cioè impianti udibili in ambienti/locali esterni all'attività

N.B. far compilare anche la dichiarazione del committente

Caso B: opere comprese nell'elenco di cui all'art. 2.2 delle Norme tecniche di attuazione della Zonizzazione acustica

Tipo di attività (inserire il tipo di intervento tra quelli elencati all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica)

.....
.....

Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995

L'intervento riguarda: (barrare la casella SI oppure NO e inserire eventuali ulteriori indicazioni)

SI | NO

- un'attività che viene svolta esclusivamente in periodo diurno (dalle 6,00 alle 22,00)
- un'attività che viene svolta prevalentemente all'interno del fabbricato
- un insediamento che dista almeno 200 metri dalle zone residenziali
- un'attività la cui tipologia è ancora da identificarsi
- l'ampliamento/allargamento di un insediamento già esistente
-

si dichiara che l'intervento oggetto della richiesta

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto:
(dichiarazioni essenziali cancellare fra **a)** e **b)** la tipologia che non interessa)

- a) attualmente non prevede la presenza di sorgenti sonore significative, pertanto non viene presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
- b) Attualmente non si è in grado di prevedere quali sorgenti sonore saranno presenti e conseguentemente con quale significatività, si rinvia pertanto agli adempimenti successivi la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA(firma e timbro)

B.U. Regione Sardegna N.....del.....

N.B. far compilare anche la dichiarazione del committente

Dichiarazione del Committente in merito alla rumorosità dell'attività

obbligatoria in tutti i casi

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico il/la sottoscritto/a

.....

in qualità di intestatario del permesso a costruire/denuncia di inizio attività /autorizzazione edilizia , ect. riguardante la richiesta

DICHIARA

che, in sede di domanda di autorizzazione all'esercizio di attività produttiva e/o nel caso di uso o installazioni future di macchinari o sorgenti sonore suscettibili di generare inquinamento acustico (art.8 L. 447/95), si provvederà :

- a presentare Documentazione di Impatto Acustico ;

o alla verifica

- del rispetto dei limiti assoluti di immissione per l'ambiente esterno,
 - del rispetto dei valori limite differenziale di immissione,
- come fissati dal DPCM 14 Novembre 1997.

Calangianus ,.....

IL COMMITTENTE

ALLEGATO 3

**MODULISTICA PER
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE
DI
CLIMA ACUSTICO
(D.P.C.A.)**

Comune di Calangianus

Modello dichiarazione ai sensi dell'art.8 . L.447/95

(da presentare completa di tutti gli allegati in duplice copia)

Al Servizio Edilizia ed Urbanistica

e p.c. Al Servizio Ambiente

(barrare in caso che interessa)

- Richiesta edilizia PG n
 Denuncia di Inizio Attività **(a cura degli Uffici)**

Dichiarazione sostitutiva della
Documentazione Previsionale Di Clima Acustico
da allegare alla domanda per interventi di tipo residenziale

In alternativa occorre presentare la documentazione previsionale di clima acustico

Zona classificata acusticamente in Classe

(il Piano della zonizzazione acustica si può consultare presso il Servizio Urbanistica del Comune)

Allegare stralcio PLANIMETRICO (PRG o catastale sufficientemente ampio) con individuazione dell'area di intervento (lotto + sagoma di edificazione**)**

OGGETTO: (**descrizione della richiesta edilizia e indirizzo**)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SI DICHIARA CHE:

L'INTERVENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA, UBICATO:

(barrare in caso affermativo) all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art.3 DPR 18/11/98 n. 459 (*distanza superiore a mt. 250 a partire dalla mezzeria dei binari esterni*)

ad una distanza di m. (*)..... da strutture ferroviarie
(*) indicare con precisione in caso di distanza minore di m. 250, indicativa negli altri casi.

[Compilare solo il Caso A) o B) o C) che interessa – barrare gli altri]:

CASO A) ESSENDO RELATIVO ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

- ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento**
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, inferiore/i al 30% del volume originario**
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, superiore/i al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione**
- già oggetto di valutazione all'interno del PROGETTO DI NUOVA URBANIZZAZIONE P.G.....**
- (altro/concordato con il Servizio Ambiente)***

.....
.....

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione previsionale del clima acustico

Calangianus.....

IL TECNICO PROGETTISTA

(timbro e firma)

CASO B) (Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995):

NON È SITUATO in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (e all'art. 8 L. 447/95), così come di seguito elencate:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 L. n. 447/95, e per le opere sotto indicate, anche se non soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
- h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, auto carrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- j) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- k) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioni;
- l) cave e miniere a cielo aperto;
- m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- o) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D, (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;
- p) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8.

E QUINDI NON E' SOGGETTO
alla presentazione della documentazione previsionale del clima acustico

Calangianus,.....

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(firma e timbro e estremi B.U.R.)

CASO C) (Dichiarazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995):

È SITUATO in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (**da art. 8 L. 447/95**), ed in particolare al/i punto/i tuttavia dall'indagine preliminare e dai sopralluoghi effettuati, in base alla classificazione dell'area interessata (**Classe**), e in relazione al tipo di intervento previsto

E' ACUSTICAMENTE COMPATIBILE

In quanto sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C e anche quelli di qualità previsti dalla Tab. D del D.P.C.M. del 14/11/1997 e precisamente:

per il periodo DIURNO è RISPETTATO **il valore di** dB(A)
per il periodo NOTTURNO è RISPETTATO **il valore di** dB(A)

Calangianus,.....

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(firma e timbro o estremi B.U.R.)

OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI:

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA:

in merito al rispetto delle indicazioni del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Il/la sottoscritto/a

.....

in qualità di progettista delle opere

DICHIARA

(barrare il caso che interessa)

- Che l'intervento non è assoggettato al DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- Che l'intervento è assoggettato al DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e pertanto le opere verranno realizzate nel rispetto di tale normativa.

Calangianus,.....

IL TECNICO PROGETTISTA

ALLEGATO 4

MODULISTICA PER

RICHIESTA INIZIO ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(Specificare, Cantieri Edili, Circhi e Luna-Park, Manifestazioni Sportive, Manifestazioni Popolari, Manifestazioni Musicali o altro)

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

Spett. Le Comune di Calangianus

Il sottoscritto, nato a il, residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della, con sede sociale in, relativamente al proprio cantiere situato in

C H I E D E

ai sensi del Piano di Classificazione Acustica Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere situato in

A Tale fine dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito al punto 2.3. del citato regolamento / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite previsto dal citato regolamento, stimato in circa dB;
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti orari
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.

Nella domanda dovrà essere elencato tutto il materiale che produrrà rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per quella area della zonizzazione; dovrà essere indicato l'orario

giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.

Inoltre dovrà essere allegato un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

d) clima acustico della zona prima dell'attività (se il cantiere supera la durata dei 180 giorni da documentare tramite l'esecuzione di misure l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi);

e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;

f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste. espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;

g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

Se il cantiere supera la durata di 180 giorni i dati di cui alle lettere d), e), f), g) h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 legge n. 447/1995).

Modello– Risposta del Comune

Vista la domanda presentata da si autorizza la deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali e impulsive.

Non si dovranno superare i dB(A) espressi come L_{Aeq} nel periodo soggetto a deroga e i dB(A) in qualunque periodo di 10 minuti

I limiti di deroga dovranno essere rispettati in corrispondenza delle abitazioni più vicine all'area in cui si svolge l'attività. Per quanto riguarda il criterio differenziale e le componenti tonali, la deroga riguarda l'intero territorio comunale.

Nota: se la zona per la quale si chiede la deroga confina con altri Comuni, la richiesta viene inviata al Comune interessato chiedendo un parere entro giorni. In mancanza di risposta, il Comune di Calangianus si riserva di decidere in maniera autonoma.